DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 4531 del 11/11/2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CUI ALL'INIZIATIVA ARIA_2026_013 PER LA FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO - LOTTI 28 E 34 - DITTA GE HEALTHCARE S.R.L. - PERIODO: 16.11.2026-30.11.2027 - IMPORTO COMPLESSIVO: € 57.720,00.= I.V.A. 10% ESCLUSA - CIG DERIVATI: BD9CD9F6A5 - BD9CDD6409 - ATTI 375/2026.

IL DIRETTORE GENERALE
(ex art. 3, comma 6, del D.lgs. 502/1992 e dell'art. 12, comma 10 L.R. 30/12/2009, n. 33)

su proposta del Direttore della SC Approvvigionamenti ed Economato

PREMESSO:
- che con delibera CDA n. 122 del 22.10.2026 sono state delegate, nelle more della nomina del nuovo Direttore Generale da parte del Presidente di Regione Lombardia, le funzioni del Direttore Generale al Direttore Sanitario, Dr. Nicola Vincenzo Orfeo, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.lgs. 502/1992, con decorrenza dal 1° novembre 2026, ad invarianza di trattamento economico;
- che con nota prot. n. G1.2026.0043570 del 27.10.2026 Regione Lombardia ha individuato nel Direttore Sanitario della Fondazione, Dott. Nicola Vincenzo Orfeo, il soggetto chiamato ad assicurare, a decorrere dal 1° novembre 2026, l'esercizio temporaneo delle funzioni del Direttore Generale, sino alla nomina del nuovo titolare dell'incarico, al fine di garantire la piena continuità della gestione della Fondazione e il regolare svolgimento delle attività sanitarie, amministrative, organizzative e finanziarie, nonché l'adozione degli atti necessari e indifferibili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

ATTESO che:
- in attuazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 455, della legge 21.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007): "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12.04.2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 28.12.2007, n. 33, come sostituito dall'art. 6, comma 12, lett. a), della legge regionale 31.07.2013, n. 5, ha previsto che le funzioni di Centrale di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi *ex* art. 33 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 a favore dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 455, della legge 27.12.2006, n. 296 sono svolte dall'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA);
- l'art. 21, comma 9, lett. a), della legge della Regione Lombardia 05.08.2014, n. 24, ha modificato l'art. 1, comma 3-*bis*, della legge regionale n. 33/2007, attribuendo ad ARIA le funzioni di soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 24.04.2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13.06.2014, n. 89;
- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge regionale 28.12.2007, n. 33, ARIA S.p.A., sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze degli enti di cui all'art. 1 della

legge regionale 27.12.2006, n. 30 provvede, tra l'altro, a stipulare convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488, con le quali le imprese aggiudicatarie si obbligano ad accettare, sino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale stabilito in ciascuna convenzione, ai prezzi ed alle condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura emessi dai soggetti di cui al sopracitato art. 1, comma 455, della legge n. 296/2006;

- in qualità di centrale di committenza, ARIA S.p.A. ha esperito la procedura concorsuale ARIA_2026_013 per la stipula delle convenzioni relative alla fornitura di mezzi di contrasto, necessari agli enti del Servizio Sanitario Regionale della Lombardia;
- le predette convenzioni hanno una durata di 36 mesi, in caso di esaurimento dell'importo massimo contrattuale, la facoltà di ARIA S.p.A. di richiedere al fornitore, nel periodo di efficacia del predetto atto, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti, fino a concorrenza del limite di un quinto del predetto importo massimo contrattuale;
- le citate convenzioni prevedono, inoltre, ordinativi di fornitura la cui scadenza coinciderà con quella delle convenzioni stesse;

RICHIAMATO quanto previsto dall'Allegato 3 alla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. IX/2633 del 06.12.2011, da ultimo aggiornata con la D.G.R. n. XII/6692 del 03.08.2026 di Regione Lombardia, recante "*Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2026*";

ATTESO che a seguito dell'esperimento della procedura concorsuale suddetta è stata attivata, tra le altre, la convenzione con la ditta GE Healthcare S.r.l., per la fornitura del mezzo di contrasto VISIPAQUE (iodixanolo) 320 mg, in diversi confezionamenti - lotti 28 e 34, valida sino a tutto il 02.09.2029;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 41154 del 02.11.2026, la SC Farmacia ha inoltrato i fabbisogni dei prodotti di cui sopra, d'interesse della Fondazione IRCCS, da acquisire tramite il negozio elettronico della Centrale Regionale Acquisti della Regione Lombardia - NECA;

TENUTO CONTO che, sulla base delle esigenze della Fondazione IRCCS e dei residui presenti all'interno del "*NECA - Negozio Elettronico Centrale Acquisti*" per i lotti d'interesse, i quantitativi disponibili sono sufficienti a coprire i fabbisogni presumibilmente per il periodo 16.11.2026-30.11.2027, ovvero, se diverso, sino all'esaurimento dell'ordinativo di fornitura;

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra, si riepilogano di seguito le caratteristiche dei prodotti e i relativi importi di adesione:

INIZIATIVA ARIA_2026_013 - GE HEALTHCARE S.R.L.						
Lotto	**CIG derivato**	**ATC AIC**	**Descrizione**	**Prezzo a conf. I.V.A. 10% esclusa**	**Qtà adesione**	**Importo totale I.V.A. 10% esclusa**
28	BD9CD9F6A5	V08AB09 029354180	VISIPAQUE (iodixanolo) 320 mg I/ML FLPP 200M - conf. 1 pz.	€ 74,00	135 conf.	€ 9.990,00
34	BD9CDD6409	V08AB09 029354178	VISIPAQUE (iodixanolo) 320 mg I/ML FLPP 100M - conf. 1 pz.	€ 37,00	1.290 conf.	€ 47.730,00

CONSIDERATO che l'adesione in parola comporta una spesa complessiva di € 57.720,00.= I.V.A. 10% esclusa;

PRESO ATTO, inoltre, che la spesa relativa all'applicazione dell'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 pari ad € 187,59.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale;

TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta dalla sig.ra Marzia Colombo e dal dott. Roberto Polli, che ne hanno attestato la completezza;

PRESO ATTO che il Direttore della SC Approvvigionamenti ed Economato, dott. Giorgio Riccardo Ruscica, responsabile unico del procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità;

DATO ATTO che il parere di competenza del Direttore Sanitario viene assorbito dalla superiore funzione esercitata dallo stesso;

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo,

DECRETA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di aderire, come da obbligo legislativo, alla convenzione riveniente dall'iniziativa ARIA_2026_013, stipulata tra ARIA S.p.A. e la ditta GE Healthcare S.r.l., per la fornitura del mezzo di contrasto VISIPAQUE (iodixanolo) 320 mg, in diversi confezionamenti - lotti 28 e 34, per un importo complessivo di € 57.720,00.= I.V.A. 10% esclusa, per il periodo 16.11.2026-30.11.2027, ovvero, se diverso, sino all'esaurimento dell'ordinativo di fornitura;

2. di utilizzare lo strumento *"NECA - Negozio Elettronico Centrale Acquisti"*, per la formulazione di *"ordinativi di fornitura"* strumento messo a disposizione da ARIA S.p.A. per la stipulazione di contratti di fornitura, che avranno esecuzione mediante richiesta di consegna;

3. di riservarsi di utilizzare lo strumento NECA per la formulazione di ordinativi di fornitura, qualora ARIA S.p.A. si avvalesse della facoltà di richiedere al fornitore l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del limite del quinto dell'importo massimo contrattuale, ai sensi dell'art. 3 della convenzione;

4. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto il Direttore della SC Farmacia;

5. di dare atto che il costo complessivo di € 63.492,00.= I.V.A. 10% inclusa sarà imputato nel BPE per gli anni 2026 e 2027;

6. di dare atto, inoltre, che la spesa relativa all'applicazione dell'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 pari ad € 187,59.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale;

7. di dare atto, altresì, che il Direttore della SC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento, come nella scheda che segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROG.	ANNO	IMPORTO
SAN	510101001001020010 - Acquisti Farm.ci: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	2026004415	-	2026	€ 13.431,00
				2027	€ 50.061,00
Totale					**€ 63.492,00**
RIC					
Totale					
TOTALE					**€ 63.492,00**

8. di dare atto che il presente provvedimento è messo a disposizione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 3-*ter* del d.lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell'art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015, mediante accesso all'intranet aziendale, nella sezione dedicata;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo *online* dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015);

10. di disporre l'invio del presente decreto alle Strutture interessate.

firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(ex art. 3, comma 6, del D.lgs. 502/1992 e dell'art. 12, comma 10 L.R. 30/12/2009, n. 33)
(Dr. Nicola Vincenzo Orfeo)